

...OMISSIS...

Art. ~~25~~ – Conto Welfare

Nel quadro delle vigenti disposizioni in materia fiscale previste per i premi di risultato contrattuali a cui sia applicabile l'imposta sostitutiva del 10% nelle società dei Gruppi FCA e CNH Industrial che applicano il presente Contratto Collettivo è attivo un programma annuale di *flexible benefits* articolato come segue.

I lavoratori che abbiano titolo per percepire l'incentivo di produttività di cui all'art. 14 del Titolo terzo del presente Contratto Collettivo potranno chiedere la corresponsione nella forma di beni e servizi del "paniere welfare" di una quota di tale emolumento, il cui pagamento è previsto nei mesi da marzo a novembre, nella misura alternativa di euro 250, 400, 800 o 1200.

In aggiunta alla corresponsione nella forma di beni e servizi del "paniere welfare" della prescelta quota di incentivo di produttività, i lavoratori che abbiano titolo per percepire l'elemento retributivo per efficienza di cui all'art. 15 del Titolo terzo del presente Contratto Collettivo potranno chiedere la corresponsione nella forma di beni e servizi del "paniere welfare" anche dell'intero valore di tale emolumento o di una quota dello stesso nella misura alternativa di euro 300 o 600.

In ogni caso il valore delle suddette quote retributive fruibile in beni e servizi welfare non potrà eccedere l'importo individualmente spettante sulla base delle misure e dei criteri di calcolo contrattualmente definiti per ciascuno dei due istituti retributivi sopra indicati e dovrà mantenersi entro l'ammontare definito in materia dalla legislazione fiscale tempo per tempo vigente.

Ai lavoratori che opteranno per la possibilità sopra citata, le suddette quote retributive percepite in beni e servizi welfare saranno corrisposte senza applicazione di oneri fiscali e contributivi.

Il conseguente ammontare individualmente spettante sarà inoltre incrementato attraverso un ulteriore apporto a carico dell'azienda pari al 10% del valore dei beni e servizi welfare fruiti dal singolo dipendente, erogabile esclusivamente sotto forma di beni e servizi welfare, parimenti non soggetto a oneri fiscali e contributivi.


L'Azienda, derogando in modo specifico a quanto stabilito dall'art. 36, comma 5, del Titolo terzo del presente Contratto Collettivo, quale condizione di miglior favore per i dipendenti interessati, considererà utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto la parte di incentivo di produttività corrisposta attraverso beni e servizi.

I lavoratori che intendono aderire al programma annuale di *flexible benefits* dovranno esprimere la loro volontà in tal senso attraverso il portale Conto Welfare, indicando sullo stesso le somme che intendono percepire nella forma di beni e servizi welfare secondo quanto sopra definito; a tal fine l'Azienda definirà annualmente il periodo di calendario all'interno del quale tale facoltà potrà essere esercitata.

A seguito dell'adesione al programma, l'Azienda attiverà per ogni lavoratore interessato un conto welfare individuale, consultabile attraverso l'utilizzo di specifiche credenziali individuali sulla piattaforma informatica all'uopo predisposta.

Le quote retributive destinate a beni e servizi welfare individualmente spettanti, con il menzionato apporto aziendale aggiuntivo, verranno accreditate sul conto welfare individuale con le seguenti modalità:

a) L'Azienda, alla scadenza retributiva relativa al mese di marzo, accrediterà sul conto welfare del dipendente che ne faccia richiesta, a titolo di anticipo e in un'unica soluzione, un importo pari alle quote di incentivo di produttività relative a tre mesi, calcolate sulle ore teoriche lavorative;



b) le quote di incentivo di produttività individualmente dovute, destinate a beni e servizi welfare, saranno accreditate sul conto secondo le tempistiche previste dall'art. 16 del Titolo terzo del presente Contratto Collettivo per la corresponsione della retribuzione, al netto dell'eventuale importo anticipato dall'Azienda in base alle previsioni del punto a);

c) la quota dell'elemento retributivo per efficienza individualmente dovuta, eventualmente destinata dal lavoratore a beni e servizi welfare, sarà accreditata sul conto alla fine del mese di febbraio secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Titolo terzo del presente Contratto Collettivo;

d) l'apporto aziendale aggiuntivo del 10% sarà messo a disposizione del dipendente sul conto in occasione della maturazione delle quote dei suddetti elementi retributivi individualmente dovute, secondo le tempistiche rispettivamente previste per la corresponsione delle stesse.

Qualora l'ammontare delle quote retributive maturate dal dipendente nel periodo da febbraio a novembre dell'anno di riferimento ecceda l'importo destinabile al programma welfare indicato dal dipendente all'atto dell'adesione secondo quanto definito nel presente articolo, l'eccedenza sarà liquidata secondo le normali regole contrattuali con applicazione degli oneri fiscali e contributivi legalmente previsti.

Nel caso in cui il dipendente che abbia richiesto la corresponsione dell'anticipo non maturi nel corso dell'anno quote di incentivo di produttività sufficienti a coprire l'importo inizialmente messo a disposizione dall'Azienda in base alle previsioni del punto a), l'Azienda procederà comunque, al termine dell'anno o, se anteriore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, a effettuare il recupero, per quanto non maturato, dell'anticipo corrisposto, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.


La tipologia dei beni e servizi che compongono il "paniere welfare" messo a disposizione dei dipendenti è descritta in calce al presente articolo; il "paniere welfare" potrà essere integrato e/o modificato dall'Azienda, sentita la Commissione Welfare, nell'ambito delle suddette tipologie, in base all'evoluzione delle opportunità offerte dal mercato e da eventuali modifiche legislative. Alcuni beni e servizi del "paniere welfare" potranno essere messi a disposizione dei lavoratori in modalità rimborsuale: in tal caso il lavoratore interessato potrà ottenere il rimborso presentando copia delle ricevute fiscali e/o delle certificazioni necessarie a dimostrare la fruizione della prestazione e il corrispondente esborso sostenuto.

Il lavoratore aderente, consultata la propria disponibilità sul conto welfare individuale, potrà procedere alla destinazione della stessa, anche in più soluzioni, ai beni e servizi previsti dal "paniere welfare" attraverso le apposite sezioni della piattaforma informatica che, nel rispetto della normativa vigente, indicheranno per le diverse opzioni la modalità di fruizione prevista (acquisto, voucher, rimborso su presentazione dei giustificativi di spesa, versamento contributivo). All'esito della destinazione, il conto welfare del dipendente sarà decurtato della somma corrispondente e i beni/servizi scelti saranno messi a disposizione del dipendente con la modalità prevista per ognuno di essi: al riguardo si precisa che, in caso di rimborso, l'importo relativo alle pratiche accolte sarà corrisposto al dipendente tramite accredito bancario alla prima scadenza retributiva utile.

Ferma restando la necessità che il dipendente provveda alla suddetta destinazione entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, la fruizione dei beni e dei servizi scelti potrà avvenire, nei tempi definiti dal lavoratore, entro e non oltre i dodici mesi successivi alla sopra indicata destinazione.

Gli eventuali importi residui presenti sul conto welfare individuale al 30 novembre e non ancora convertiti in beni e servizi saranno accreditati integralmente, alla prima scadenza contributiva utile e comunque entro il termine dell'anno fiscale di riferimento, sulla posizione individuale del dipendente interessato presso il fondo pensione integrativo al quale aderisce che rientri tra quelli riportati in calce al presente articolo. Nel caso in cui il dipendente non sia titolare di una posizione presso uno dei suddetti fondi di previdenza complementare, gli eventuali importi residui saranno liquidati, al netto dell'apporto aziendale aggiuntivo come sopra regolato, unitamente alle competenze del mese di dicembre, con applicazione degli specifici oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge.

Per il dipendente che abbia aderito al programma welfare aziendale destinando allo stesso una quota dell'incentivo di produttività almeno pari a 400 euro e che abbia già fruito di beni e servizi del "paniere welfare" per un valore non inferiore a 250 euro è fatta salva la facoltà di interrompere in corso d'anno - a partire dal mese di maggio - la destinazione al conto welfare individuale degli importi non ancora conferiti allo stesso, esprimendo la propria volontà in tal senso tramite il portale Conto Welfare, seguendo le indicazioni ivi riportate. In questo caso le



quote retributive destinabili al conto welfare individuale in base alle previsioni del presente articolo non ancora corrisposte saranno liquidate nel prospetto paga del mese di competenza, con applicazione degli oneri fiscali e contributivi come da normativa vigente, mentre gli eventuali importi residui presenti sul conto welfare del lavoratore alla fine del mese nel quale è stata comunicata la suddetta volontà, unitamente all'apporto aziendale aggiuntivo, resteranno a disposizione del lavoratore sul conto welfare individuale e saranno regolati secondo le previsioni del presente articolo;

Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, il valore dei beni e servizi ancora eventualmente presente sul conto welfare del lavoratore e corrispondente a quote spettanti dell'incentivo di produttività o dell'elemento retributivo per efficienza verrà liquidato, unitamente alle altre competenze di fine rapporto, con l'applicazione degli specifici oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge, comunque al netto dell'eventuale apporto aziendale aggiuntivo.

In caso di mancata adesione al programma il dipendente non avrà diritto all'apporto aziendale aggiuntivo e le quote retributive individualmente spettanti continueranno a essere erogate nella misura, nelle modalità e nei termini previsti dal presente Contratto Collettivo e assoggettate a imposte e contributi come per legge.

Al fine di garantire a ciascun dipendente la conoscenza dei contenuti del programma Conto Welfare, indispensabile all'esercizio di una scelta consapevole, l'Azienda predisporrà annualmente idonea comunicazione sull'intranet aziendale e renderà disponibile l'opportuno materiale informativo presso le singole unità produttive. Sarà comunque messo a disposizione dei dipendenti aderenti uno specifico servizio di assistenza per tutta la durata del programma.

L'attuazione della disciplina di cui al presente articolo sarà oggetto di monitoraggio condiviso in sede di Commissione Welfare nazionale; in quest'ottica, le Commissioni Servizi Aziendali attive nelle singole unità produttive potranno segnalare alla Commissione Welfare eventuali punti di attenzione e miglioramento emersi in sede locale.

TIPOLOGIA DEI BENI E DEI SERVIZI – DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 2 E ULTIMO PERIODO DEL COMMA 3, DEL TUIR – CHE COMPONGONO IL "PANIERE WELFARE"

- Contributi di assistenza sanitaria da versare al fondo contrattuale di assistenza sanitaria (FASIF) o ad altra cassa sanitaria autorizzata, anche se eccedenti il massimale annuo complessivo contributivo di legge

- Contributi da versare ai fondi contrattuali di previdenza complementare (COMETA e Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat) nonché, ove presenti, ai fondi pensione territoriali Laborfonds e Solidarietà Veneto, anche se eccedenti il massimale annuo complessivo contributivo di legge

- Somme, servizi e prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari del dipendente*, di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (quali asili nido, scuole materne, scuole primarie/secondarie, università e master), compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi

* I familiari del dipendente sono:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, o, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.



- Opere e servizi con finalità di educazione/istruzione (quali libri di testo, corsi di inglese, corsi non professionali), ricreazione (quali abbonamenti sportivi, cinema, skipass, quotidiani, viaggi), assistenza sociale, anche sotto forma di buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting
- Somme e prestazioni per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente** (quali badanti)
- Voucher che consentono l'acquisizione di beni e di servizi (quali buoni carburante o spesa) complessivamente di valore normale non superiore nell'anno a euro 258,23
- Somme per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari***.

...OMISSIS...

** I familiari anziani sono quelli che hanno compiuto i 75 anni di età; i familiari non autosufficienti sono quelli non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (quali, a esempio, assumere alimenti, espletare funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti) e quelli che necessitano di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

*** I familiari del dipendente sono quelli richiamati nella nota (*) il cui reddito complessivo annuo non sia superiore al limite di legge ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito.